



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Codice Comune 43035

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 20-03-2021

**Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO
01.04.2021-31.03.2024.**

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di marzo alle ore 11:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti e assenti:

BUROCCHI STEFANO	P	CUTINI CALISTI RUGGERO	P
CARDINALI STEFANIA	P	SANTANCINI CLAUDIA	P
BASCIONI GRAZIANO	P	PERFETTI MARCO	P
FALCIONI SIMONE	A	PILOTTI VALENTINA	P
MONTEVIDONI MARY	P	CARBONI BARBARA	P
CRUCIANI PALMA	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 1

Favorevoli 10

Contrari 0

Astenuti 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BUROCCHI STEFANO in qualità di SINDACO.

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ERCOLI PASQUALE.

- La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2018, divenuta esecutiva, con la quale la quale il dott. Dellasantina Luca è stato nominato Revisore dei conti del Comune di Penna San Giovanni per il periodo 01.04.2018/31.03.2021;

VISTA la necessità di nominare il nuovo Revisore dei conti per il triennio 2021/2024, in vista della sua imminente scadenza, facendola decorrere dal 1° aprile 2021;

VISTO l'articolo 234 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-omissis

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoreri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

VISTO l'articolo 16, comma 25, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, contenente: “*Istruzioni dell’elenco dei revisori dei conti degli Enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario*”, pubblicato sulla G.U. 16.09.2011, n. 216, in vigore dal 13 agosto 2012, che testualmente prevede:

Art. 16 “Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali”:

25. A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei

revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con Decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
- possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali;*

VISTO il D.M. 15.02.2012 n. 23, contenente "*Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno FL 7/2012 del 05.04.2012, con la quale sono esplicate e affidate alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo - le modalità operative di nomina dei Revisori dei conti, per le quali le stesse Prefetture estraggono i nomi di chi sarà nominato Revisore contabile di Comuni, Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni, da un elenco appositamente istituito presso il Ministero dell'Interno;

RICORDATO che il nuovo sistema di elezione prevede che l'Ente locale, la cui nomina del Revisore è in scadenza, ne dia comunicazione alla Prefettura affinché attivi la procedura;

RILEVATO che con nostra nota Prot. n. 0000654 del 26.01.2021 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Macerata, la scadenza dell'Organo di Revisione per l'avvio della procedura di nomina del nuovo;

VISTO il verbale del 04.02.2021, con il quale la Prefettura di Macerata - UTG - comunica i nomi degli estratti dal sorteggio per la nomina del nuovo Revisore dei conti del Comune di Penna San Giovanni, di seguito riportati:

- 1- Welke Claudio** **primo revisore estratto;**
- 2- Faroni Fortunato prima riserva estratta;
- 3- Di Giovanni Laura seconda riserva estratta;

RILEVATO che il dott. Claudio Welke, nato a San Benedetto del Tronto il 19.01.1977 e ivi residente in Via San Martino n. 97, primo Revisore estratto, ha fatto pervenire con lettera acquisita al protocollo n. 0001839 del 15.03.2021, comunicazione di accettazione della nomina, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge per assumere la funzione, di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'articolo 236 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di osservare il limite per l'affidamento degli incarichi previsto dal successivo articolo 238 del d.lgs. medesimo, e di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articolo 2382 e 2399 del Codice Civile;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 235, 1° comma, del d.lgs. 267/2000, l'Organo di revisione contabile dura in carica tre anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 4 del d.lgs. medesimo; i Revisori sono rieleggibili per una sola volta e, ove nei Collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio; ai Revisori dei conti si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

- per i successivi commi 2 e 3:

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente”;

VISTO l'articolo 241 del d.lgs. n. 267/2000, contenente la disciplina sui compensi per Revisori dei conti, determinati con decreto del Ministro dell'interno;

VISTO il D.M. settembre 1997, n. 475 “*Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali*”;

VISTO il D.M. 20.05.2005 (G.U. 04.06.2005, n. 128), avente ad oggetto “*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali*”, con il quale (All. 1 – Tabella A), sono rideterminati i compensi massimi attribuibili nel prospetto seguente:

Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	euro 2.060
b) comuni da 500 a 999 abitanti	euro 2.640
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	euro 3.450
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	euro 5.010
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	euro 5.900
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	euro 6.490
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	euro 8.240
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	euro 10.020
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	euro 11.770
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	euro 13.560
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	euro 15.310
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	euro 17.680
Province:	
<i>omissis</i>	

VISTO l’Allegato 2 (Tabella B), del D.M. 20.05.2005 (G.U. 04.06.2005, n. 128), che fissa la spesa corrente annuale pro-capite quale limite al di sopra del quale è possibile erogare al Revisore un compenso pari ad un massimo del 10% di quanto previsto nella Tabella A;

VISTO l’Allegato 3 (Tabella C), del D.M. 20.05.2005 (G.U. 04/06/2005, n. 128), che fissa la spesa per investimenti annuale pro-capite quale limite al di sopra del quale è possibile erogare al Revisore dei conti un compenso pari ad un massimo del 10% di quanto previsto nella Tabella A;

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 2 del richiamato Decreto 20 maggio 2005, i limiti massimi di compenso previsti dalla Tabella A, sono da intendere al netto di IVA, nel caso in cui il Revisore sia soggetto passivo di imposta, e dei contributi previdenziali qualora posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, per il quale: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed a titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari di Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio”*;

VISTO l'articolo 3 del decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 (G.U. 04.06.2005), per il quale: *“Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò sia necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati rideterminati i compensi massimi attribuibili come da prospetto seguente:

Comuni:		
a)	comuni con meno di 500 abitanti	euro 2.480
b)	comuni da 500 a 999 abitanti	euro 3.180
c)	comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	euro 4.150
d)	comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	euro 6.030
e)	comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	euro 7.100

f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	euro 10.150
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	euro 12.890
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	euro 15.670
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	euro 18.410
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	euro 21.210
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	euro 23.940
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	euro 27.650
Province:	
<i>omissis</i>	

CONSIDERATO che la popolazione residente nel Comune di Penna San Giovanni, alla data del 31 dicembre 2019, è di 1003 unità;

TENUTO CONTO che, in forza del presente decreto, il limite massimo dei compensi che può essere riconosciuto al Revisore dei conti nei Comuni, è di € 4.150,00;

VISTA la deliberazione n. 14 – Sezione Autonomie 2019- con la quale la Corte dei conti, in risposta ad un quesito di un Comune teso a conoscere se sia legittimo per il Consiglio Comunale adeguare il compenso del Collegio dei revisori in ragione del nuovo limite massimo per la fascia demografica di appartenenza o, quantomeno, assumere nuove valutazioni di congruità in ragione del mutato contesto normativo, *“chiарisce che in presenza dei nuovi limiti massimi e i nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanze, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri; in ogni caso, l’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall’organo consiliare ai sensi degli artt. li 234 e 241 TUEL”;*

RITENUTO, a conclusione del procedimento, di formalizzare la nomina del nuovo Revisore dei conti del Comune di Penna San Giovanni per il triennio 2021/2024, dandovi decorrenza **1° aprile 2021**;

VISTO il Titolo VII - Rilevazione economico finanziaria del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 10 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 10 presenti e votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e quale motivazione del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI NOMINARE ai sensi dell'articolo 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, del decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, e in osservanza delle disposizioni richiamate, Revisore dei conti del Comune di Penna San Giovanni per il triennio 2021/2024, **il dott. Claudio Welke**, sopra generalizzato.

3. DI DARE DECORRENZA alla nomina **dal 1° aprile 2021 e fino al 31 marzo 2024**.

4. DI CORRISPONDERE al Revisore unico il compenso annuo nella misura prevista dal decreto del 21 dicembre 2018, determinata nel valore di € 4.150,00 annui lordi (comprensivi di ritenuta d'acconto IRPEF e di ogni altro onere), al netto di IVA, se dovuta, dando atto che è contenuto nel limite massimo dei compensi previsti per i Comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti, calcolato per fasce demografiche ai sensi dell'articolo 156, 2° comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. DI RICONOSCERE al Revisore unico il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza nella sede del Comune per lo svolgimento delle funzioni, nella misura di 1/5 del costo del carburante per km di percorrenza, secondo quanto prevede l'articolo 3 del D.M. 21 dicembre 2018.

6. DI IMPUTARE la spesa al Capitolo 18 "Compenso al Revisore dei conti" (Codice 01.03-1.03.02.17.999), per la parte relativa al compenso, ed al Capitolo 19 "Rimborsi spese e missioni al Revisore dei Conti" (Codice 01.03-1.03.02.01.002), per la parte relativa al rimborso spese di viaggio, del Bilancio di previsione 2021/2023, e dell'esercizio 2024 per la restante annualità.

7. DI DARE DECORRENZA alla nomina **dal 1° aprile 2021 e scadenza 31 marzo 2024**.

8. DI COMUNICARE il nome del Revisore al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'articolo 234, comma 4, del T.U.E.L., partecipandone la nomina alla Prefettura UTG di Macerata ed al Revisore stesso.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: "*4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti*";

CON 10 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 10 presenti e votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Macerata)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 20-03-2021.

**Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO
01.04.2021-31.03.2024.**

**Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267**

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Favorevole

Data: 10-03-2021

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Favorevole

Data: 10-03-2021

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 20-03-2021.

È fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

IL PRESIDENTE

F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

li 24.03.2021

IL SEGRETARIO

DOTT. PASQUALE ERCOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 0002146

Reg. n. 155

Si attesta che, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.03.2021.

li 24.03.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-03-2021

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL 267/2000)

li 24.03.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI
